



# COMUNE DI MORBIO INFERIORE

Telefono: 091/695.46.10 Fax: 091/695.46.19  
www.morbioinf.ch - morbioinf@morbioinf.ch



All'onorando  
Consiglio comunale  
**6834 Morbio Inferiore**

Mun/gk

6834 Morbio Inferiore, 29 aprile 2019

## ***MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 11/2019***

**Oggetto : diverse modifiche al regolamento concernente i sussidi comunali per la partecipazione alle colonie estive di vacanza o di cura e ai corsi "lingue e sport".**

---

Signor Presidente,  
Signore e Signori Consiglieri,

lo scorso anno diversi potenziali beneficiari di sussidi per colonie estive hanno attirato l'attenzione del Municipio sul fatto che l'attuale formulazione del relativo regolamento, che prevede una frequenza minima di 14 giorni, esclude nella pratica la maggior parte delle proposte attualmente disponibili in Ticino.

A partire da queste segnalazioni il Municipio ha deciso di proporre alcune piccole modifiche puntuali del testo che, senza modificarne la sostanza, lo adattano alla realtà odierna che vede un numero crescente di proposte rivolte ai giovani durante il periodo delle vacanze.

Innanzitutto si propone di modificare il **titolo** del regolamento, che considera attualmente solo le *colonie estive di vacanza o di cura ed i corsi "lingua e sport"*. Al fine di estendere l'applicabilità a tutte le offerte analoghe esistenti nel territorio, la nuova formulazione proposta fa riferimento in modo più generico a *soggiorni, colonie, campi e corsi estivi residenziali*.

Inoltre, considerato come raramente questi soggiorni comprendo due interi fine settimana, all'**art. 1** del regolamento si propone di rivedere la definizione della durata minima degli stessi, attualmente indicata in 14 giorni, riducendola a 10 giorni effettivi sull'arco di due settimane consecutive.

All'**art. 4** il testo è adattato alla nuova formulazione del titolo del regolamento.

All'**art. 6** il termine di ricorso è stato adeguato in base alle modifiche di legge nel frattempo intervenute.

**Art. 8:** con il nuovo testo proposto si conferisce al Municipio un più ampio margine di apprezzamento per eventuali deroghe al principio dell'unicità del sussidio. Tenuto conto della nuova formulazione del titolo del regolamento è inoltre stralciato il riferimento specifico ai corsi "lingue e sport" contenuto al cpv. 3 di questo articolo.

Considerato quanto sopra esposto il Municipio, restando a disposizione per ulteriori informazioni, vi invita a voler

### r i s o l v e r e

1. Sono approvate le modifiche del titolo e degli artt. 1, 4, 6 cpv. 2 e 8 del regolamento concernente i sussidi comunali per la partecipazione alle colonie estive di vacanza o di cura e ai corsi "lingue e sport"
2. Le presenti modifiche entrano in vigore il 30 giugno 2019, riservata la ratifica da parte della competente autorità cantonale.

Per il Municipio

Il Sindaco  
Claudia Canova

Il Segretario  
Giovanni Keller

Allegato: testo del regolamento in vigore  
testo del regolamento modificato



## COMUNE DI MORBIO INFERIORE

### **Regolamento comunale concernente i sussidi comunali per la partecipazione alle colonie estive di vacanza o di cura e ai corsi "lingue e sport"**

(del 25 settembre 2006)

#### IL CONSIGLIO COMUNALE DI MORBIO INFERIORE

richiamati i disposti della Legge organica comunale del 10 marzo 1987 e successive modifiche;  
visto il messaggio municipale n. 10/2006 del 21 agosto 2006,

#### **d e c r e t a**

**Beneficiari e importi**

**Art. 1** Alle famiglie residenti a Morbio Inferiore che iscrivono i loro figli alle colonie estive di vacanza o di cura (al mare o in montagna) o ai corsi "lingue e sport", il Comune accorda un contributo di:

- Fr. 100.-- per la partecipazione di un solo figlio tra i 6 e i 15 anni;
- Fr. 150.-- ciascuno per la partecipazione di due figli tra i 6 e i 15 anni;
- Fr. 200.-- ciascuno per la partecipazione di tre o più figli tra i 6 e i 15 anni;

alla condizione che la frequenza non sia inferiore a 14 giorni.

**Limiti di reddito e sostanza<sup>1)</sup>**

**Art. 2<sup>2)</sup>** <sup>1</sup>Il contributo di cui all'art. 1 è dovuto alle famiglie il cui reddito imponibile cantonale non supera Fr. 47'500.-- per famiglie con un figlio minorenni. Questo importo è aumentato di Fr. 2'500.-- per ogni ulteriore figlio minorenni.

<sup>2</sup>Il contributo di cui all'art. 1 non è tuttavia riconosciuto qualora la sostanza imponibile della famiglia è superiore a Fr. 50'000.--.

<sup>3</sup>Per coppie conviventi non sposate fa stato la somma di reddito e sostanza imponibili cantonali dei conviventi.

<sup>1)</sup> Nota marginale modificata con risoluzione 19 ottobre 2009, ratifica 14 dicembre 2009.

<sup>2)</sup> Art. modificato con risoluzione 19 ottobre 2009, ratifica 14 dicembre 2009.

<b>Adeguamenti</b>	<b>Art. 3</b> Gli importi di cui agli artt. 1 e 2 sono adeguati annualmente dal Municipio in base all'indice nazionale dei prezzi al consumo, la prima volta il 1. gennaio 2008.
<b>Domanda</b>	<b>Art. 4</b> Le famiglie che intendono usufruire del contributo devono presentare la loro richiesta al Municipio mediante l'apposito modulo ottenibile presso la cancelleria. La richiesta dovrà essere presentata entro il 30 giugno dell'anno in cui si intende iscrivere il proprio figlio ad una colonia o ad un corso "lingue e sport".
<b>Decisione</b>	<b>Art. 5</b> I servizi amministrativi del Comune determinano l'ammontare del contributo sulla base della documentazione prodotta e delle altre informazioni in loro possesso e ne danno sollecita comunicazione agli interessati.
<b>Reclami</b>	<b>Art. 6</b> <sup>1</sup> Contro la decisione dei servizi amministrativi è data facoltà di reclamo al Municipio entro 15 giorni dall'intimazione. <sup>2</sup> Contro la decisione su reclamo è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 15 giorni dalla sua intimazione.
<b>Verifiche</b>	<b>Art. 7</b> <sup>1</sup> Il Comune si riserva la facoltà di chiedere agli organizzatori delle colonie o dei corsi informazioni atte a verificare l'avvenuta partecipazione. <sup>2</sup> In caso di mancata partecipazione, in assenza di giustificati motivi, il Municipio potrà richiedere la restituzione del contributo erogato.
<b>Eccezioni</b>	<b>Art. 8</b> <sup>1</sup> Per i ragazzi che frequentano nel medesimo anno più di un periodo di colonia, il contributo sarà in genere corrisposto solamente per la prima frequenza. <sup>2</sup> Eventuali deroghe a questo principio potranno essere decise dal Municipio in caso di gravi disagi familiari o di cure prescritte da un medico. <sup>3</sup> Simili eccezioni non possono essere concesse per corsi di "lingue e sport".
<b>Entrata in vigore e norme abrogative</b>	<b>Art. 9</b> <sup>1</sup> Il presente regolamento entra in vigore il 1. gennaio 2007. <sup>2</sup> Il precedente regolamento del 17 settembre 1981 è nel contempo abrogato, così come ogni altra disposizione in materia.

Per il Consiglio comunale  
Il Presidente                      Il Segretario  
Angelo Zonca                      Giovanni Keller

Ratificato dalla Sezione degli enti locali in data 14 novembre 2006.

Testo aggiornato al 21 dicembre 2009.



## COMUNE DI MORBIO INFERIORE

### **Regolamento comunale concernente i sussidi comunali per la partecipazione a soggiorni, colonie, campi e corsi estivi residenziali<sup>1)</sup>**

(del 25 settembre 2006)

#### IL CONSIGLIO COMUNALE DI MORBIO INFERIORE

richiamati i disposti della Legge organica comunale del 10 marzo 1987 e successive modifiche;  
visto il messaggio municipale n. 10/2006 del 21 agosto 2006,

#### **d e c r e t a**

**Beneficiari e importi**

**Art. 1<sup>2)</sup>** Alle famiglie residenti a Morbio Inferiore che iscrivono i loro figli a soggiorni, colonie, campi e corsi estivi residenziali (con pernottamento), il Comune accorda un contributo di:

- Fr. 100.-- per la partecipazione di un solo figlio tra i 6 e i 15 anni;
- Fr. 150.-- ciascuno per la partecipazione di due figli tra i 6 e i 15 anni;
- Fr. 200.-- ciascuno per la partecipazione di tre o più figli tra i 6 e i 15 anni;

alla condizione che la frequenza non sia inferiore a 10 giorni effettivi sull'arco di due settimane consecutive.

**Limiti di reddito e sostanza<sup>3)</sup>**

**Art. 2<sup>4)</sup>** <sup>1</sup>Il contributo di cui all'art. 1 è dovuto alle famiglie il cui reddito imponibile cantonale non supera Fr. 47'500.-- per famiglie con un figlio minorenni. Questo importo è aumentato di Fr. 2'500.-- per ogni ulteriore figlio minorenni.

<sup>2</sup>Il contributo di cui all'art. 1 non è tuttavia riconosciuto qualora la sostanza imponibile della famiglia è superiore a Fr. 50'000.--.

<sup>3</sup>Per coppie conviventi non sposate fa stato la somma di reddito e sostanza imponibili cantonali dei conviventi.

**Adeguamenti**

**Art. 3** Gli importi di cui agli artt. 1 e 2 sono adeguati annualmente dal Municipio in base all'indice nazionale dei prezzi al consumo, la prima volta il 1. gennaio 2008.

<sup>1</sup> Titolo modificato con risoluzione ....., ratifica .....

<sup>2</sup> Articolo modificato con risoluzione ....., ratifica .....

<sup>3</sup> Nota marginale modificata con risoluzione 19 ottobre 2009, ratifica 14 dicembre 2009.

<sup>4</sup> Articolo modificato con risoluzione 19 ottobre 2009, ratifica 14 dicembre 2009.

<b>Domanda</b>	<b>Art. 4<sup>1)</sup></b> Le famiglie che intendono usufruire del contributo devono presentare la loro richiesta al Municipio mediante l'apposito modulo ottenibile presso la cancelleria. La richiesta dovrà essere presentata entro il 30 giugno dell'anno in cui si intende iscrivere il proprio figlio ad un soggiorno, colonia, campo o corso estivo residenziale.
<b>Decisione</b>	<b>Art. 5</b> I servizi amministrativi del Comune determinano l'ammontare del contributo sulla base della documentazione prodotta e delle altre informazioni in loro possesso e ne danno sollecita comunicazione agli interessati.
<b>Reclami</b>	<b>Art. 6</b> <sup>1</sup> Contro la decisione dei servizi amministrativi è data facoltà di reclamo al Municipio entro 15 giorni dall'intimazione. <sup>2</sup> Contro la decisione su reclamo è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dalla sua intimazione. <sup>2)</sup>
<b>Verifiche</b>	<b>Art. 7</b> <sup>1</sup> Il Comune si riserva la facoltà di chiedere agli organizzatori delle colonie o dei corsi informazioni atte a verificare l'avvenuta partecipazione. <sup>2</sup> In caso di mancata partecipazione, in assenza di giustificati motivi, il Municipio potrà richiedere la restituzione del contributo erogato.
<b>Eccezioni</b>	<b>Art. 8<sup>1)</sup></b> <sup>1</sup> Per i ragazzi che frequentano nel medesimo anno più di un periodo di colonia, il contributo sarà in genere corrisposto solamente per la prima frequenza. <sup>2</sup> Eventuali deroghe a questo principio potranno essere decise dal Municipio in caso di gravi disagi familiari o in altri casi particolari. <sup>3</sup> Abrogato.
<b>Entrata in vigore e norme abrogative</b>	<b>Art. 9</b> <sup>1</sup> Il presente regolamento entra in vigore il 1. gennaio 2007. <sup>2</sup> Il precedente regolamento del 17 settembre 1981 è nel contempo abrogato, così come ogni altra disposizione in materia.

Per il Consiglio comunale  
**Il Presidente**                      **Il Segretario**  
Angelo Zonca                              Giovanni Keller

Ratificato dalla Sezione degli enti locali in data 14 novembre 2006.

---

<sup>1</sup> Articolo modificato con risoluzione ....., ratifica .....

<sup>2</sup> Capoverso modificato con risoluzione ....., ratifica .....